

Delibera n. 65/2024

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione).

L'Autorità, nella sua riunione del 15 maggio 2024

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) 2021/782, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento) e, in particolare, l'articolo 20 ("Assistenza"), paragrafo 2;
- VISTO** l'articolo 24-*bis* del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*) e, in particolare, il comma 2;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento e, in particolare:
- l'articolo 6 (*"Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti"*), comma 1, ai sensi del quale in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del Regolamento *"l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro"*;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza

dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità relativi ai diritti dei passeggeri, approvato con delibera dell’Autorità n. 146/2023 del 28 settembre 2023, che trova applicazione per i procedimenti avviati successivamente al 1° ottobre 2023 (di seguito: regolamento sanzionatorio);
- VISTA** la segnalazione presentata all’Autorità, prot. ART 84430/2023 del 29 dicembre 2023, con cui il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia di Milano, ha rappresentato che *“il giorno 19 dicembre 2023 il treno ICN 798 (tratta Salerno – Torino P.N.), con prevista partenza dalla stazione FS di Roma Tiburtina alle ore 23.55, a causa di un guasto alla linea elettrica, maturava un ritardo di circa 4 ore e 20 minuti, giungendo alle ore 04.17 in quella stazione FS di Roma Tiburtina. Presenti in stazione operatori Polfer dipendenti questo compartimento per effettuare la prevista scorta lunga percorrenza fino alla stazione FS di Milano Porta Garibaldi. Nella stazione FS di Roma Tiburtina erano presenti circa 40 viaggiatori, in attesa del treno ICN 798. Nella circostanza, gli operatori (...) contattavano personale dipendente la sottosezione Polfer di Roma Tiburtina (...), provvedendo a richiedere più volte l’assistenza ai viaggiatori da parte di personale ferroviario con esito negativo. Alle successive ore 02.40 circa operatori (...) di stazione provvedevano all’apertura dei servizi igienici di stazione, fino a quel momento non accessibili. Si precisa che anche le sale d’attesa ubicate in stazione risultavano non accessibili ai viaggiatori. Poco prima delle ore 04.40 giungeva in stazione una addetta alla assistenza viaggiatori. Il treno ripartiva alla volta di Milano Porta Garibaldi alle ore 04.46 con 288 minuti di ritardo”*;
- VISTE** le note prot. 4351/2024 del 10 gennaio 2024 e 16412/2024 del 9 febbraio 2024 con la quali gli Uffici dell’Autorità, in relazione alla citata segnalazione, hanno richiesto a Trenitalia di fornire una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione, in relazione a quanto riportato nella segnalazione;
- VISTE** le note di riscontro di Trenitalia, prott. 12952/2024 del 1° febbraio 2024 e 19332/24 del 20 febbraio 2024 e i relativi allegati;
- RILEVATO** che ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del regolamento sanzionatorio, “[l]’Autorità esercita il potere sanzionatorio anche d’ufficio”;
- ATTESO** che ai sensi del citato articolo 20 del Regolamento: *“1. In caso di ritardo all’arrivo o alla partenza o in caso di soppressione di un servizio, l’impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell’orario previsto di partenza e di arrivo del servizio o del servizio sostitutivo non appena tale informazione è disponibile. Qualora ne siano in possesso, anche i venditori di biglietti e i tour operator forniscono tale informazione ai passeggeri. 2. Qualora il ritardo di cui al paragrafo 1 sia di 60 minuti o più, o qualora il servizio sia*

soppresso, l'impresa ferroviaria che effettua il servizio oggetto del ritardo o della soppressione offre gratuitamente ai passeggeri: a) pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti tenendo conto di criteri quali la distanza dal fornitore, il tempo necessario per la consegna e il costo";

CONSIDERATO

che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare, secondo quanto rappresentato da Trenitalia che:

- *"[i]n data 19 dicembre 2023 il treno Intercity Notte n. 798 (Salerno ore 20:38 – Torino Porta Nuova ore 9:02), partito in orario da Salerno, ha interrotto la sua corsa nella stazione di Fondi – Sperlonga a causa di un guasto alla linea elettrica tra le stazioni di Sezze Romano e Cisterna di Latina. Il treno è ripartito dalla stazione di Fondi – Sperlonga alle ore 3:14, con un ritardo di 274 minuti. Il treno è poi giunto nella stazione di Roma Tiburtina alle ore 04:39, con 288 minuti di ritardo, giungendo successivamente a Torino Porta Nuova alle ore 14:55 con 355 minuti di ritardo rispetto all'orario di arrivo programmato; (...) Trenitalia ha disposto per i viaggiatori del treno Intercity Notte n. 798 la fornitura di courtesy kit a Parma, prima stazione utile per il rifornimento degli stessi; successivamente, in arrivo nella stazione di Torino Porta Nuova il personale di Customer Care, presente al binario, ha provveduto alla distribuzione di ulteriori kit ai passeggeri in discesa dal treno";*
- *"alle ore 03:15 circa, data la graduale ripresa della circolazione ed un apparente allentamento della pressione operativa su Roma Termini, veniva attivata nella stazione di Roma Tiburtina una risorsa dedicata all'assistenza del treno Intercity Notte n. 798, unico treno, coinvolto dalla criticità, in arrivo in tale stazione";*

RILEVATO

che, sulla base delle evidenze agli atti, Trenitalia risulta aver provveduto all'assistenza materiale solo nella stazione di Parma, nonostante il treno sia partito dalla stazione di Fondi – Sperlonga alle ore 3:14, con un ritardo di 274 minuti e sia giunto alla stazione di Roma Tiburtina alle ore 04:39, con 288 minuti di ritardo, e pertanto, non risulta aver offerto gratuitamente ai passeggeri presenti in quest'ultima stazione, pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, come prescritto dal riportato articolo 20, paragrafo 2, del Regolamento;

RITENUTO

che, relativamente al diritto a ricevere, in caso di ritardo all'arrivo o alla partenza di almeno 60 minuti oppure in caso di soppressione di un servizio ferroviario, l'offerta gratuita di pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento nei confronti di Trenitalia per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs.

70/2014, per violazione degli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (UE) 782/2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata per la violazione di cui al punto 1), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 70/2014;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), per la sanzione di cui al punto 2), tramite versamento da effettuarsi con l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 65/2024";
8. i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente delibera o, in mancanza di tale comunicazione, entro sessanta giorni dalla relativa pubblicazione sul sito *web* istituzionale; gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite sono tenuti a manifestare tale esigenza, a pena di decadenza, dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;

9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC e comunicata al Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia di Milano.

Torino, 15 maggio 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)*